Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 5 maggio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

REGIO DECRETO 4 agosto 1942-XX, n. 1870.
Erezione in ente morale della Fondazione « Ludovico Andreuzzi », con sede in Firenze . . . . . . Pag. 1586

REGIO DECRETO 4 agosto 1942-XX, n. 1871.
Erezione in ente morale della Fondazione « Medaglia d'oro Mario Roselli Cecconi », con sede in Firenze. Pag. 1586

REGIO DECRETO 30 dicembre 1942-XXI, n. 1872.
Erezione in ente morale della Fondazione « Berto Barbarani », con sede in Verona . . . . Pag. 1586

1943

LEGGE 25 marzo 1943-XXI, n. 288.
Norma integrativa del Regio decreto-legge 13 febbraio 1939-XVII, n. 325, riguardante il piano regolatore di Vercelli . . . . Pag. 1586

LEGGE 25 marzo 1943-XXI, n. 289.
Proroga della competenza della Commissione istituita per l'esame dei progetti di qualsiasi opera permanente da eseguirsi dal Governatorato di Roma . . . . . Pag. 1587

LEGGE 25 marzo 1943-XXI, n. 290.
Modificazione degli articoli 48, 81 e 82 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165 . . . . Pag. 1587

LEGGE 25 marzo 1943-XXI, n. 291.
Norme integrative della legge 22 maggio 1939-XVII, n. 846, sul piano regolatore di Mantova . . . . Pag. 1588

LEGGE 25 marzo 1943-XXI, n. 292.
Proroga del termine e delle agevolazioni fiscali per l'esecuzione del piano particolareggiato della zona adiacente alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella in Firenze. Pag. 1588

LEGGE 29 marzo 1943-XXI, n. 293.
Conversione in legge del R. decreto-legge 30 novembre 1942-XXI, n. 1650, riguardante l'assunzione a carico del bilancio dello Stato dell'onere derivante dal maggiore costo del latte alimentare importato da altre provincie e dai Comuni della penisola sorrentina per l'approvvigionamento del comune di Napoli . . . . Pag. 1588

LEGGE 29 marzo 1943-XXI, n. 294.
Proroga delle agevolazioni fiscali accordate per l'affrancazione di colonie perpetue nel Veliterno . . Pag. 1589

LEGGE 1° aprile 1943-XXI, n. 295.
Indennità annua supplementare ai rettori delle Regie università e ai direttori dei Regi istituti dell'Ordine universitario . . . . Pag. 1589

LEGGE 1° aprile 1943-XXI, n. 296.
Concorso del Consorzio autonomo del porto di Genova nelle spese per il servizio antincendi in quel porto. Pag. 1589

LEGGE 5 aprile 1943-XXI, n. 297.
Conversione in legge del R. decreto-legge 7 novembre 1942-XXI, n. 1343, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43, per esigenze dipendenti dalla guerra . . . . Pag. 1590

LEGGE 5 aprile 1943-XXI, n. 298.
Estensione al personale del Convitto « Regina Elena » in Fano dipendente dall'Istituto nazionale « Margherita di Savoia » per gli orfani dei maestri elementari, delle disposizioni che regolano le Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali. Pag. 1590

REGIO DECRETO-LEGGE 22 marzo 1943-XXI, n. 299.
Rimborso di buoni postali fruttiferi intestati a persone morte in guerra o a causa di essa . . . . . Pag. 1590

REGIO DECRETO 4 febbraio 1943-XXI, n. 300.
Norme intese ad incoraggiare l'incremento e la valorizzazione della produzione foraggera . . . . . Pag. 1591

REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1943-XXI, n. 301.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1942-43. Pag. 1592

REGIO DECRETO 4 febbraio 1943-XXI, n. 302.
Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare una donazione . . . . Pag. 1592

REGIO DECRETO 1° marzo 1943-XXI, n. 303.
Erezione in ente morale della Fondazione per la creazione e il funzionamento in San Giorgio del Sannio di una Scuola professionale di avviamento all'agricoltura. Pag. 1592

REGIO DECRETO 4 marzo 1943-XXI, n. 304.
Erezione in ente morale della « Fondazione aspirante guardiamarina Fernando Po », con sede in Roma. Pag. 1592

REGIO DECRETO 8 marzo 1943-XXI, n. 305.
Autorizzazione al preside del Regio liceo ginnasio di Vigevano, quale presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, ad accettare una donazione . . . . Pag. 1592

REGIO DECRETO 18 marzo 1943-XXI.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Lenzetta » nel bacino del Volturno . . . . Pag. 1592

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1943-XXI.
Applicazione di un contributo suppletivo a carico dei rappresentati della Confederazione fascista degli industriali da destinare all'attuazione di un piano di costruzione di igienici alloggi, da fornire a favorevoli condizioni ai lavoratori delle industrie . . . . Pag. 1593

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1943-XXI.
Agevolazioni tributarie a favore dei comuni di Napoli e Trapani danneggiati dalle offese belliche . . . Pag. 1593

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1943-XXI.
Contingente di alcole di 1ª categoria da svincolare, entro il 31 maggio 1943-XXI, dalla destinazione a carburante. Pag. 1595

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Prezzi e condizioni di vendita dei condimenti di produzione 1942. Pag. 1595

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali ad accettare un lascito . . . . Pag. 1596

Ministero delle finanze:
45ª Estrazione delle obbligazioni « Risanamento della città di Napoli » . . . . Pag. 1596
Diffida per tramutamento di certificato del Cons. 3,50 %. Pag. 1596
Medie dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 1596

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Pietragalla (Potenza), Sant'Arsenio (Salerno) e Sorso (Sassari) . . . . Pag. 1597

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della guerra: Graduatoria del concorso a 18 posti di alunno di cancelleria dei Tribunali militari. Pag. 1597

Ministero delle corporazioni: Concorso a 10 posti di aiutante aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere. Pag. 1598

Regia prefettura di Genova: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta. Pag. 1600

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 4 agosto 1942-XX, n. 1870.
Erezione in ente morale della Fondazione « Ludovico Andreuzzi », con sede in Firenze.

N. 1870. R. decreto 4 agosto 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Africa Italiana, la Fondazione « Ludovico Andreuzzi », con sede in Firenze, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1943-XXI

REGIO DECRETO 4 agosto 1942-XX, n. 1871.
Erezione in ente morale della Fondazione « Medaglia d'oro Mario Roselli Cecconi », con sede in Firenze.

N. 1871. R. decreto 4 agosto 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Africa Italiana, la Fondazione « Medaglia d'oro Mario Roselli Cecconi », con sede in Firenze, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1943-XXI

REGIO DECRETO 30 dicembre 1942-XXI, n. 1872.
Erezione in ente morale della Fondazione « Berto Barbarani », con sede in Verona.

N. 1872. R. decreto 30 dicembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la Fondazione « Berto Barbarani », con sede in Verona, viene eretta in ente morale.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1943-XXI

LEGGE 25 marzo 1943-XXI, n. 288.
Norma integrativa del Regio decreto-legge 13 febbraio 1939-XVII, n. 325, riguardante il piano regolatore di Vercelli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le agevolazioni tributarie consentite per l'attuazione del piano regolatore di Vercelli dall'art. 11 del R. decreto-legge 13 febbraio 1939-XVII, n. 325, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, si applicano agli atti di trasferimento di immobili occorrenti per l'esecuzione della parte del piano avente carattere di risanamento anche a favore di enti o privati che in relazione ad apposite convenzioni aventi data certa provvedano alle ricostruzioni in luogo e vece del Comune.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENINI — DE MARSICO — ACERBO — BIGGINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 25 marzo 1943-XXI, n. 289.

Proroga della competenza della Commissione istituita per l'esame dei progetti di qualsiasi opera permanente da eseguirsi dal Governatorato di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'esame dei progetti esecutivi riguardanti qualsiasi opera permanente da eseguirsi dal Governatorato di Roma è attribuito per un altro anno, a decorrere dal 31 dicembre 1942-XXI, alla competenza della Commissione istituita con l'art. 3 del R. decreto-legge 6 luglio 1931-IX, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932-X, n. 355.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENINI — DE MARSICO — ACERBO — BIGGINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 25 marzo 1943-XXI, n. 290.

Modificazione degli articoli 48, 81 e 82 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli articoli 48, 81 e 82 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, sono sostituiti a tutti gli effetti previsti nello stesso testo unico, dai seguenti:

Art. 48. — Sono considerate case popolari, agli effetti del presente testo unico, quelle costruite per essere date in locazione dagli enti e dalle società di cui all'art. 16 e che restano in proprietà inalienabile ed indivisa degli enti e delle società medesime.

Ogni alloggio deve:

a) avere non più di tre vani abitabili, oltre i locali accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio ed ingresso;

b) avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala;

c) essere fornito di latrina propria;

d) essere provvisto di presa d'acqua nel suo interno se esiste nel centro urbano l'impianto completo di distribuzione di acqua potabile;

e) soddisfare alle altre condizioni di salubrità richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia.

Nelle case popolari costruite col contributo o concorso dello Stato potranno essere anche consentiti, in via eccezionale, dal Ministro per i lavori pubblici, per comprovate esigenze da accertarsi prima dell'approvazione dei progetti, alloggi di quattro vani abitabili, oltre agli accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio ed ingresso, a condizione che la superficie totale utile di ciascun alloggio non sia superiore a 90 metri quadrati, in essa compresa quella degli accessori.

Quando gli enti costruttori sono i Comuni o gli Istituti di cui al n. 3 dell'art. 16, le case popolari possono essere vendute o locate con patto di futura vendita allo stesso inquilino od ai suoi eredi, allo scadere di non oltre un venticinquennio di inquilinato.

Le case popolari costruite da industriali, da proprietari o conduttori di terre per i propri dipendenti, impiegati, operai, coltivatori, oltre che date in affitto possono essere ai medesimi vendute in ammortamento semplice od assicurativo, in quanto ogni alloggio abbia una composizione non superiore a quella indicata alla lettera *a*), ed eccezionalmente a quella indicata al 3° comma del presente articolo, semprechè i progetti, in tal caso, siano stati preventivamente approvati dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 81. — L'incarico di collaudare i lavori degli enti costruttori di case popolari od economiche costruite col contributo o con il concorso dello Stato, è affidato, qualunque sia l'importo delle opere, ad un solo collaudatore da nominarsi dal Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con gli istituti di credito mutuanti, e, per i lavori degli enti mutuatari della Cassa depositi e prestiti, d'intesa col Ministro per le finanze.

La nomina del collaudatore per le costruzioni eseguite da cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è deferita al Ministro per le comunicazioni.

Per le costruzioni fruenti del solo contributo erariale, unicamente agli effetti della corresponsione di questo e salvo eventuale conguaglio dopo l'approvazione del collaudo, può essere disposta dal Ministro per i lavori pubblici una visita preliminare dei lavori per constatare se le costruzioni nei riguardi tecnici ed economici

siano state eseguite in conformità dei progetti approvati.

Art. 82. — Il direttore dei lavori non può essere nominato collaudatore dei medesimi.

Per le costruzioni delle cooperative edilizie, e per quelle da assegnarsi in proprietà ovvero in affitto con patto di futura vendita ai sensi del capo 5° del titolo II del presente testo unico, il collaudatore, oltre ad adempiere alle incombenze fissate dal regolamento 25 maggio 1895, n. 350, deve procedere alla valutazione del costo di ogni singolo alloggio.

Tutte le spese di collaudo vanno comprese nel costo delle costruzioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENINI — DE MARSICO
ACERBO — CINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 25 marzo 1943-XXI, n. 291.
Norme integrative della legge 22 maggio 1939-XVII, n. 846, sul piano regolatore di Mantova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le agevolazioni tributarie consentite per l'attuazione del piano di risanamento edilizio della città di Mantova dall'art. 6 della legge 22 maggio 1939-XVII, n. 846, integrata dalla legge 30 marzo 1942 XX, n. 386, si applicano agli atti di trasferimento di immobili, occorrenti per l'esecuzione del piano regolatore e del piano di risanamento anche a favore di enti o privati che, in relazione ad apposite convenzioni aventi data certa, provvedano alle ricostruzioni in luogo e vece del Comune.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENINI — DE MARSICO
— ACERBO — BIGGINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 25 marzo 1943-XXI, n. 292.
Proroga del termine e delle agevolazioni fiscali per l'esecuzione del piano particolareggiato della zona adiacente alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella in Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È prorogato fino a due anni dalla cessazione dello stato di guerra il termine assegnato con legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1950, per le espropriazioni ed i lavori occorrenti per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella in Firenze, approvato con R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1770, convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2168.

È prorogato per la stessa durata il beneficio della registrazione a tassa fissa degli atti previsti dall'art. 7 del su citato R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1770.

Le costruzioni di cui all'art. 8 del citato R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1770, potranno fruire della esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunale e provinciale, anche se ultimate dopo il 9 novembre 1939-XVIII, ma entro i due anni dalla cessazione dello stato di guerra, ferma restando ad ogni effetto, in tal caso, la decorrenza del venticinquennio dal 10 novembre 1939-XVIII, ai sensi dell'art. 1 della legge 11 luglio 1942-XX, n. 843.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENINI — DE MARSICO
— ACERBO — CINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 29 marzo 1943-XXI, n. 293.
Conversione in legge del R. decreto-legge 30 novembre 1942-XXI, n. 1650, riguardante l'assunzione a carico del bilancio dello Stato dell'onere derivante dal maggiore costo del latte alimentare importato da altre provincie e dai Comuni della penisola sorrentina per l'approvvigionamento del comune di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 30 novembre 1942-XXI, n. 1650, riguardante l'assunzione a carico del bilancio dello Stato dell'onere derivante dal maggior costo del latte alimentare importato da altre provincie e dai Comuni della penisola sorrentina per l'approvvigionamento del comune di Napoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 29 marzo 1943-XXI, n. 294.

Proroga delle agevolazioni fiscali accordate per l'affrancazione di colonie perpetue nel Veliterno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le agevolazioni fiscali stabilite dal R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1503, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 181, prorogate con la legge 11 luglio 1941-XIX, n. 810, si applicano anche ai contratti registrati dopo la scadenza dell'anzidetta proroga e fino ad un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 1° aprile 1943-XXI, n. 295.

Indennità annua supplementare ai rettori delle Regie università e ai direttori dei Regi istituti dell'Ordine universitario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A decorrere dall'anno accademico 1942-43 e fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra, l'indennità annua supplementare da corrispondere ai rettori delle Regie università e ai direttori dei Regi istituti universitari ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 439, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2317, potrà variare da un minimo di lire 8000 ad un massimo di lire 25.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BIGGINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 1° aprile 1943-XXI, n. 296.

Concorso del Consorzio autonomo del porto di Genova nelle spese per il servizio antincendi in quel porto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Consorzio autonomo del porto di Genova, a decorrere dal 17 luglio 1940-XVIII, corrisponderà allo Stato la somma annua di L. 500.000, in dipendenza dell'istituzione del servizio antincendi nei porti, di cui alla legge 13 maggio 1940-XVIII, n. 690.

Il versamento della somma suddetta verrà fatto dal Consorzio allo stato di previsione dell'entrata, in due rate semestrali posticipate di L. 250.000, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ciascun anno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 5 aprile 1943-XXI, n. 297.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 novembre 1942-XXI, n. 1343, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43, per esigenze dipendenti dalla guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 7 novembre 1942-XXI, n. 1343, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 per esigenze dipendenti dalla guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 5 aprile 1943-XXI, n. 298.

Estensione al personale del Convitto « Regina Elena » in Fano dipendente dall'Istituto nazionale « Margherita di Savoia » per gli orfani dei maestri elementari, delle disposizioni che regolano le Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Alle categorie di personali obbligate alla iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali e alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, secondo le disposizioni, rispettivamente, dell'art. 5 dell'ordinamento approvato con R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 680, e dell'art. 5 dell'ordinamento approvato con la legge 25 luglio 1941-XIX, n. 934, sono aggiunte con effetto dal 1° gennaio 1942-XX, quelle dei personali impiegato e salariato addetti al Convitto « Regina Elena » in Fano dell'Istituto nazionale « Margherita di Savoia » per gli orfani dei maestri elementari, eccezione fatta per il sanitario e per il padre spirituale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — BIGGINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO-LEGGE 22 marzo 1943-XXI, n. 299.

Rimborso di buoni postali fruttiferi intestati a persone morte in guerra o a causa di essa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 21 ottobre 1915, numero 1507, riguardante provvedimenti a favore di famiglie dei correntisti delle Casse di risparmio postali morti in guerra o a causa di essa;
Visto il R. decreto-legge 26 dicembre 1924-III, n. 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, che autorizzò l'emissione di buoni postali di risparmio nominativi;
Visto il R. decreto 30 maggio 1940-XVIII, n. 775, con cui fu approvato il regolamento generale dei servizi postali (parte II, servizi a danaro);
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;
Riconosciuto lo stato di necessità, derivante da causa di guerra, di estendere le norme del citato decreto Luogotenenziale n. 1507 alle famiglie dei titolari di buoni postali fruttiferi morti in guerra o a causa di essa;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le norme stabilite dal decreto Luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1507, sono estese, in quanto applicabili, ai rimborsi di buoni postali fruttiferi intestati a persone morte in guerra o a causa di essa.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, foglio 7. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 febbraio 1943-XXI, n. 300.

Norme intese ad incoraggiare l'incremento e la valorizzazione della produzione foraggera.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto l'art. 14 della legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 627, contenente disposizioni per l'attuazione di un piano straordinario di attività zootecnica ai fini autarchici, e i Regi decreti 16 settembre 1940-XVIII, n. 1420, e 29 maggio 1941-XIX, n. 489;
Ritenuta la necessità di stabilire le particolari modalità di concessione dei contributi per l'incremento della produzione foraggera;
Udito il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al fine di incoraggiare l'incremento e la valorizzazione della produzione foraggera, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere, ai conduttori di aziende agricole, contributi per la trasformazione agrario-colturale dei pascoli montani e per il miglioramento, in genere, dei pascoli, nella misura massima di L. 1000 per ettaro e nel limite del terzo delle spese effettivamente sostenute.

Art. 2.

Il contributo è concesso per le spese relative alla sterpatura, allo spietramento, all'erpicatura, alle concimazioni, agli ammendamenti, alla semina di essenze foraggere, nonchè ai lavori di modesta entità, per le sistemazioni superficiali del terreno ed a quelli, in genere, che si riconoscano idonei al rapido incremento della produttività dei pascoli.

Entro il limite delle somme disponibili, sarà data preferenza alle domande di quelle aziende nelle quali i lavori previsti diano un maggiore apporto agli effetti del sollecito incremento della produzione foraggera.

Art. 3.

Per ottenere il contributo, i conduttori di aziende debbono presentare domanda in bollo direttamente all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione è situata l'azienda o la maggior parte di essa.

Nella domanda il richiedente deve indicare il sistema di conduzione, la ubicazione e la superficie complessiva dell'azienda, la estensione dei pascoli oggetto dei lavori di cui al precedente art. 2 ed il preventivo dettagliato di spesa.

A lavori compiuti l'interessato ne informa l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, che procederà agli accertamenti finali dei lavori stessi, determinando l'importo delle spese sostenute e l'ammontare definitivo del contributo da liquidarsi, nei limiti dell'assegnazione fatta in sede di esame della domanda.

Art. 4.

L'assegnazione ed il pagamento dei contributi, d'importo non superiore a L. 5000, competono agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

I fondi necessari saranno anticipati mediante ordine di accreditamento a favore del Capo dell'Ispettorato, il quale ne rende conto a norma delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

Per i contributi di importo superiore alle L. 5000, provvede direttamente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Il contributo non può essere cumulato con quelli previsti dagli articoli 38, 43 e seguenti del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215.

Art. 6.

Nel caso di fondi condotti a compartecipazione, i concessionari del contributo hanno l'obbligo di corrisponderne una parte ai compartecipanti, proporzionalmente agli oneri rispettivamente sostenuti.

Art. 7.

Alle spese per l'attuazione dei provvedimenti di cui al presente decreto, si farà fronte con gli appositi fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in applicazione della legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 627.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, foglio 1. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1943-XXI, n. 301.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1942-43.

N. 301. R. decreto-legge 19 aprile 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, vengono apportate variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1942-43.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1943-XXI

REGIO DECRETO 4 febbraio 1943-XXI, n. 302.

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare una donazione.

N. 302. R. decreto 4 febbraio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, l'Opera nazionale Dopolavoro viene autorizzata ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno sito in Augusta, via X Ottobre, disposta dal sig. Emanuele Salerno nella sua qualità di podestà di Augusta di cui al rogito 1° aprile 1940-XVIII del notaio dottore Amato Bartolomeo, registrato in Augusta il 4 aprile successivo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1943-XXI

REGIO DECRETO 1° marzo 1943-XXI, n. 303.

Erezione in ente morale della Fondazione per la creazione e il funzionamento in San Giorgio del Sannio di una Scuola professionale di avviamento all'agricoltura.

N. 303. R. decreto 1° marzo 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione per la creazione e il funzionamento in San Giorgio del Sannio di una Scuola professionale di avviamento all'agricoltura, viene eretta in ente morale.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corti dei conti, addì 22 aprile 1943-XXI

REGIO DECRETO 4 marzo 1943-XXI, n. 304.

Erezione in ente morale della « Fondazione aspirante guardiamarina Fernando Po », con sede in Roma.

N. 304. R. decreto 4 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, la « Fondazione aspirante guardiamarina Fernando Po », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1943-XXI

REGIO DECRETO 8 marzo 1943-XXI, n. 305.

Autorizzazione al preside del Regio liceo ginnasio di Vigevano, quale presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, ad accettare una donazione.

N. 305. R. decreto 8 marzo 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il preside del Regio liceo ginnasio di Vigevano, quale presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 20.000 nominali, fatta dalle sorelle Agnelli per la costituzione di due borse di studio da conferirsi a due alunni dell'Istituto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1943-XXI

REGIO DECRETO 18 marzo 1943-XXI.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Lenzetta » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 21 gennaio 1943-XXI con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « La Lenzetta » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Di Fraia Tammaro di Antonio e comune di Villa Literno e riportato nel catasto del comune di Villa Literno in testa alla ditta Di Fraia Tammaro di Antonio livellario al comune di Villa Literno, foglio di mappa 15, particella 21, per la superficie di Ha. 0.37.26 e con l'imponibile di L. 7,45.

Detto fondo confina con il fosso S. Angelo, con la proprietà Ucciero Vincenzo fu Carmine, con il fosso S. Sossio, con la proprietà Ucciero Nicola di Sebastiano;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 27 febbraio 1943-XXI e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 8 febbraio 1943-XXI, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « La Lenzetta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1300 (milletrecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto,

in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1943-XXI
Registro 8 Finanze, foglio 57. — D'ELIA

(1461)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1943-XXI.

Applicazione di un contributo suppletivo a carico dei rappresentati della Confederazione fascista degli industriali da destinare all'attuazione di un piano di costruzione di igienici alloggi, da fornire a favorevoli condizioni ai lavoratori delle industrie.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la deliberazione adottata dalla Giunta esecutiva della Confederazione fascista degli industriali, e con cui viene proposta l'applicazione di un contributo suppletivo a carico dei propri rappresentati, da destinare all'attuazione di un piano per la costruzione di case operaie, allo scopo di fornire igienici alloggi, a favorevoli condizioni, ai lavoratori delle industrie;

Ritenuto che l'applicazione del contributo sopraddetto serve a far fronte a spese di riconosciuta necessità nell'interesse collettivo delle categorie industriali;

Visto l'art. 69 del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484, e l'art. 1 del R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262, convertito nella legge 21 giugno 1938, n. 1386;

Decreta:

Art. 1.

La Confederazione fascista degli industriali è autorizzata, per il decennio 1943-1952, ad applicare un contributo sindacale suppletivo a carico dei propri rappresentati, per l'attuazione di un piano di costruzione di igienici alloggi, da fornire, a favorevoli condizioni, ai lavoratori delle industrie.

La misura del contributo è stabilita come segue:

a) nei confronti dei dirigenti di aziende industriali, L. 16 mensili;

b) nei confronti delle ditte industriali, L. 0,52 per ogni cento lire di retribuzione corrisposta ai propri dipendenti.

Per le aziende tenute alla corresponsione dei contributi integrativi, verrà pure applicato un contributo suppletivo integrativo, in una misura non superiore al contributo sindacale obbligatorio integrativo. La misura di tale contributo suppletivo integrativo, dovrà, entro i limiti sopraddetti, essere approvata annualmente per ogni singola categoria dal Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

I contributi suppletivi di cui all'art. 1 non si applicano nei confronti degli artigiani, dei proprietari di fabbricati e degli armatori.

Art. 3.

Il versamento dei contributi suppletivi di cui all'articolo 1 avverrà in un conto intestato alla Confederazione fascista degli industriali e vincolato al Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 aprile 1943 XXI

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(1466)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1943-XXI.

Agevolazioni tributarie a favore dei comuni di Napoli e Trapani danneggiati dalle offese belliche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n. 243, concernente agevolazioni tributarie a favore delle località danneggiate dalle offese belliche;

Decreta:

Art. 1.

Nei comuni di Napoli e Trapani danneggiati dalle offese belliche, sono accordate le agevolazioni tributarie previste dal R. decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n. 243.

Art. 2.

Per ottenere lo sgravio a titolo di sfitto parziale, nei casi in cui questo abbia avuto inizio anteriormente alla pubblicazione del predetto decreto-legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i possessori di fabbricati devono presentare apposita domanda, entro il termine del 30 giugno 1943-XXI, al competente Ufficio distrettuale delle imposte. Negli altri casi la domanda deve essere presentata dai possessori entro il termine di sessanta giorni da quello in cui il fabbricato cessò di essere affittato in tutto o in parte.

Analoga domanda dovrà essere presentata entro il termine di sessanta giorni dal compimento dell'anno, durante il quale il fabbricato rimase parzialmente non affittato, se lo sfitto riguarda non meno della metà del reddito del fabbricato stesso, ovvero dal compimento del periodo non inferiore al semestre, se lo sfitto riflette tutto il fabbricato.

Art. 3.

Ai fini della revisione straordinaria, con decorrenza dal 1° gennaio 1943-XXI, dei redditi di ricchezza mobile di categoria B e C[1], dell'imposta sul patrimonio, nonchè degli abbonamenti per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata, di cui agli articoli 3, 5 e 7 del citato decreto-legge, i contribuenti interessati devono presentare le relative domande entro il termine del 30 giugno 1943-XXI.

Entro lo stesso termine devono essere prodotte le domande per ottenere la revisione straordinaria ai fini

dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, prevista dall'ultimo comma dell'art. 3 del citato decreto-legge, con decorrenza dal 1° gennaio 1943-XXI, qualora l'imposta medesima sia applicata in base a redditi esenti, in virtù di leggi speciali, dall'imposta di ricchezza mobile.

Art. 4.

Allo sgravio delle imposte, sovrimposte, nonchè dei tributi e contributi applicati da qualsiasi Ente in base al reddito imponibile dei fabbricati, di cui al terzo comma dell'art. 2, a quello mobiliare previsto dal secondo comma dell'art. 3 e delle imposte di cui al successivo art. 4 del predetto decreto-legge, si provvede in base alle domande prodotte per le suaccennate rispettive imposte.

Art. 5.

Per gli appartamenti demoliti o comunque resi inabitabili a seguito delle offese belliche, lo sgravio dell'imposta sul valore locativo previsto dall'art. 8 del citato decreto-legge ha effetto dal mese successivo a quello in cui si è verificato il sinistro.

Art. 6.

Per gli appartamenti forniti di mobili, che per effetto dello sfollamento non siano abitati in modo permanente, lo sgravio dell'imposta sul valore locativo decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda.

Il contribuente che ritorni ad abitare l'appartamento temporaneamente abbandonato ha l'obbligo di farne denunzia al Comune entro il termine di giorni 30 dal rientro, sotto pena delle sanzioni previste dall'art. 296 del testo unico per la finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, modificato dall'art. 1, lettera *n*) del R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 338.

Art. 7.

Per gli appartamenti parzialmente sinistrati che continuino ad essere abitati è consentito lo sgravio parziale dell'imposta sul valore locativo per una quota pari al valore dei vani resi inabitabili.

Lo sgravio ha effetto dal mese successivo alla presentazione della domanda.

Alla tassazione di detti vani sarà nuovamente provveduto appena gli stessi saranno rimessi in istato di abitabilità. A tale scopo i contribuenti devono presentare apposita denunzia al Comune non oltre 30 giorni dall'ultimazione delle riparazioni eseguite, sotto pena delle sanzioni previste dall'art. 296 del citato testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931-IX, n. 1175, modificato dall'art. 1, lettera *n*) del Regio decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 338.

Art. 8.

Per i cani, le vetture, i pianoforti, i bigliardi, le macchine per caffè tipo espresso e le insegne che risultino distrutti o resi inservibili in dipendenza delle offese belliche, lo sgravio delle relative imposte previsto dall'art. 10 del citato decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n. 243, ha effetto dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il danno.

Art. 9.

Lo sgravio dell'imposta di licenza previsto dall'art. 9 del predetto decreto-legge per gli esercizi che per effetto dei danni materiali subìti nei locali cesseranno ogni attività, decorre dal mese successivo a quello in cui si è verificato il sinistro.

Alla riapertura di detti esercizi dovrà applicarsi la tariffa prevista per la rinnovazione della licenza, ai sensi dell'art. 188 del citato testo unico per la finanza locale.

Art. 10.

Le domande dei contribuenti, intese ad ottenere gli sgravi di cui agli articoli 5, 8 e 9 del presente decreto dovranno essere prodotte al Comune entro sessanta giorni dal verificarsi del sinistro e nel caso che questo abbia avuto luogo anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto-legge, entro il 30 giugno 1943-XXI.

Art. 11.

Per ottenere l'esenzione dall'imposta di consumo per i materiali impiegati nelle opere di ricostruzione e di notevole rifacimento di edifici distrutti o danneggiati dalle offese belliche, i proprietari interessati devono presentare la denuncia nei sensi indicati dall'art. 44 del regolamento approvato con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1138.

L'esenzione compete indipendentemente dal termine nel quale le opere stesse vengono eseguite, e nei limiti corrispondenti alla consistenza della costruzione distrutta o danneggiata.

A tale scopo la denuncia deve essere corredata dei documenti da rilasciarsi dalle competenti autorità o dai quali risulti la consistenza della preesistente costruzione, nonchè la descrizione delle nuove opere da eseguire, in base ai relativi progetti.

Per gli edifici distrutti o comunque resi inabitabili è sospesa la riscossione del contributo annuo per le riparazioni straordinarie di cui all'art. 39, secondo comma del citato testo unico 14 settembre 1931-IX, n. 1175. Tale sospensione ha effetto per gli edifici distrutti o ricostruiti, fino a dieci anni dalla dichiarazione di abitabilità; per quelli nei quali sono stati eseguiti notevoli rifacimenti, dalla data di dichiarazione di abitabilità.

Art. 12.

Le domande di cui agli articoli precedenti devono essere presentate nei termini stabiliti, a pena di decadenza. Esse possono anche essere inviate agli uffici competenti mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 maggio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1496)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1943-XXI.

Contingente di alcole di 1ª categoria da svincolare, entro il 31 maggio 1943-XXI, dalla destinazione a carburante.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI INTESA CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
SENTITO
IL COMMISSARIATO GENERALE PER I COMBUSTIBILI LIQUIDI CARBURANTI E LUBRIFICANTI

Visto l'articolo unico della legge 17 giugno 1937, n. 1003, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 22, contenente nuove norme regolatrici della produzione e dello smercio dell'alcole di 1ª categoria;

Ritenuta la necessità di determinare il contingente di alcole di 1ª categoria da svincolare entro il 31 maggio 1943 dalla destinazione a carburante;

Decreta:

Art. 1.

Entro il 31 maggio 1943-XXI è liberato dal vincolo della destinazione a carburante un quantitativo di alcole etilico di 1ª categoria non superiore a 25.000 ettanidri, da destinarsi ad usi industriali vari.

Art. 2.

L'estrazione dalle fabbriche del predetto quantitativo sarà effettuata in contingenti e con le norme impartite dall'Amministrazione finanziaria.

Roma, addì 24 aprile 1943-XXI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
PARESCHI

(1503)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi e condizioni di vendita dei condimenti di produzione 1942

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato, come risulta dalle allegate tabelle, i prezzi, per le singole fasi di scambio, dalla produzione al consumo, dei condimenti tipo, stabiliti col decreto Ministeriale del 31 marzo 1943-XXI.

Le caratteristiche dei prodotti, la composizione centesimale, i dati analitici, i requisiti igienici e di conservabilità sono quelli stabiliti negli allegati nn. 1 e 2 del suddetto decreto.

Circa le condizioni di vendita resta stabilito quanto segue:

a) i prezzi alla produzione si intendono per merce posta su vagone, franco stazione partenza, o su veicolo, franco stabilimento di produzione, a scelta dell'acquirente e comprendono il costo dell'imballo esterno e del recipiente immediato;

b) la vendita dei formati superiori a 1/2 kg. netto è riservata alle convivenze, mense aziendali, trattorie ed alberghi, case di cura e simili.

E' assolutamente vietata la vendita del prodotto allo stato sfuso, e pertanto il prodotto deve essere venduto nel suo imballo originale, sia esso costituito da scatole di lamierino, o flaconi o bottiglie di vetro;

c) i prezzi da grossista a dettagliante si intendono per merce resa franco negozio del dettagliante;

d) i prezzi alla produzione e da grossista a dettagliante non comprendono la imposta generale sull'entrata, che, pertanto, dovrà essere soddisfatta a parte;

e) i prezzi al consumo dovranno essere maggiorati (a cura delle Sezioni provinciali dell'alimentazione) unicamente dell'imposta di consumo, per i Comuni ove essa viene applicata;

f) su ogni confezione dovranno essere indicati il contenuto netto ed il prezzo al dettaglio, oltre le indicazioni richieste dall'art. 6 del decreto 17 giugno 1942 e dall'art. 4 del decreto Ministeriale 31 marzo 1943-XXI. Analoghe indicazioni dovranno risultare in tutte le fatture ed in tutti i documenti che accompagnano la merce in ogni fase di scambio.

Ai prezzi ora fissati per i condimenti tipo dovranno essere riferiti, a partire dal 1° giugno p. v., anche le quotazioni dei condimenti diversi da quelli previsti dal decreto 31 marzo u. s. e fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, secondo uno schema di riferimento che verrà successivamente definito.

p. *Il Ministro*: FABRIZI

ALLEGATO A.

PREZZI, DALLA PRODUZIONE AL CONSUMO DEI CONDIMENTI TIPO CONSENTITI

CONDIMENTI E FORMATI	Alla produzione (1)	Da grossista a dettagliante (1)	Al consumo	
			a kg.	Per unità di confezione
	Lire	Lire	Lire	Lire
Tipo « A », a base di concentrato di pomodoro, olio di oliva, verdure ed aromi:				
In barattoli di lamierino verniciato:				
da kg. 10	1040	1180	13,80	138 —
» » 5	1050	1190	13,90	69,50
» » 1	1120	1260	14,70	14,70
» » 0,500	1140	1280	15 —	7,50
» » 0,200	1230	1380	16,50	3,30
In flaconi vetro « Uni »:				
da gr. 340 netto	590	670	22,90	7,80
» » 160 »	330	370	26,90	4,30
Tipo « B » a base di concentrato di pomodoro, ritagli di carne magra, grassi animali, verdure ed aromi:				
In barattoli di lamierino verniciato:				
da kg. 10	1260	1410	16,50	165 —
» » 5	1270	1420	16,60	83 —
» » 1	1320	1480	17,30	17,30
» » 0,500	1340	1500	17,60	8,80
» » 0,200	1410	1580	19 —	3,80
In flaconi vetro « Uni »:				
da gr. 340 netto	670	750	25,90	8,80
» » 160 »	370	420	30 —	4,80
Tipo « C » a base di estratti alimentari, vegetali, di lievito e di proteine animali e proteine del latte, verdure, grassi ed aromi:				
In bottiglie da gr. 300 netto	770	860	33,30	10 —
In flaconi vetro « Uni »:				
da gr. 340 netto	780	870	30 —	10,20
» » 160 »	450	510	37,50	6 —

ALLEGATO *B*.

PREZZI, DALLA PRODUZIONE AL CONSUMO DEI CONDIMENTI TIPICI DA AUTORIZZARE

CONDIMENTI E FORMATI	Alla produzione (1)	Da grossista a dettagliante (1)	Al consumo	
			a kg.	per unità di confezione
	Lire	Lire	Lire	Lire
Tipo « D » a base di concentrato di pomodoro, verdure ed aromi:				
In barattoli di lamierino verniciato:				
da kg. 10	920	1050	12,30	123 —
» » 5	940	1070	12,50	62,50
» » 1	1000	1130	13,20	13,20
» » 0,500	1030	1170	13,60	6,80
» » 0,200	1130	1270	15 —	3 —
In flaconi vetro « Uni »:				
da gr. 340 netto	540	610	20,90	7,10
» » 160 »	310	360	25,70	4,10
Tipo « E ». Salsa agrodolce a base di concentrato di pomodoro, verdure, aceto, zucchero, spezie e droghe:				
In bottiglie di vetro:				
da gr. 245 netto	510	580	27,80	6,80
» » 500 »	830	940	22 —	11 —
In flaconi vetro « Uni »:				
da gr. 360 netto	580	660	21,40	7,70
» » 175 »	330	380	24,60	4,30

(1) Il prezzo è riferito a quintale, tara per merce, per i barattoli di lamierino e a 100 pezzi, peso netto, per i flaconi e le bottiglie di vetro.

p. *Il Ministro*: FABRIZI

(1475)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali ad accettare un lascito

Con decreto del Ministro per l'interno in data 12 aprile 1943-XXI, n. 10.17523/10089.G la Sezione provinciale di Torino dell'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare il lascito disposto in suo favore dal defunto Tedeschi Alfredo consistente in L. 1000, secondo il testamento pubblico depositato presso il notaio Viola Luigi di Tonco ed emesso il 1° febbraio 1940-XVIII.

(1459)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

45ª Estrazione delle obbligazioni « Risanamento della città di Napoli »

Si notifica che nel giorno di venerdì 21 maggio 1943-XXI, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avrà luogo la 45ª estrazione, per i quantitativi indicati nella tabella di ammortamento, delle obbligazioni (3ª, 4ª, 7ª e 8ª) create in dipendenza della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, serie 3ª, per il risanamento della città di Napoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a partire dal 1° luglio 1943-XXI, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 maggio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1500)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida pel tramutamento di certificato del Cons. 3,50 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 66.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato Cons. 3,50 % (1906), n. 670677, di annue L. 630, intestato a Maineri Francesco fu Antonio.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla chiesta pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 27 febbraio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(769)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 3 maggio 1943-XXI - N. 82

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,572	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5868
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,38	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff (I)	75,28
Indocina (I)	38,78	Uruguay (I)	10,28
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.

(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.

(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	88,425
Id. 3,50 % (1902)	85,525
Id 3 % lordo	71,75
Id 5 % (1935)	90,05
Redimib. 3,50 % (1934)	80,05
Id 5 % (1936)	94,275
Id 4,75 % (1924)	495,25
Obblig. Venezie 3,50 %	96,10
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,45
Id. 5 % (1944)	99 —
Id. 5 % (1949)	93,725
Id. 5 % (15-2-50)	93,675
Id. 5 % (15-9-50)	93,575
Id. 5 % (15-4-51)	93,625

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE I^a PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 4 maggio 1943-XX - N. 83

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel.	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,572	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5868
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,38	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	18 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	38,78	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	88,35
Id. 3,50 % (1902)	85,625
Id. 3 % lordo	70,85
Id. 5 % (1935)	89,825
Redimib. 3,50 % (1934)	79,80
Id. 5 % (1936)	94,30
Id. 4,75 % (1924)	494,925
Obblig. Venezie 3,50 %	96,05
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,375
Id. 5 % (1944)	98,95
Id. 5 % (1949)	93,50
Id. 5 % (15-2-50)	93,375
Id 5 % (15-9-50)	93,40
Id. 5 % (15-4-51)	93,35

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Pietragalla (Potenza), Sant'Arsenio (Salerno) e Sorso (Sassari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

1. Il comm. dott. Antonio Grippo fu Canio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pietragalla (Potenza).

2. Il signor Giuseppe Fiordelisi fu Gelsomino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sant'Arsenio (Salerno).

3. Il signor Giorgio Luigi Bagella fu Fedele è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sorso (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 aprile 1943-XXI

V. AZZOLINI

(1445)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA GUERRA

Graduatoria del concorso a 18 posti di alunno di cancelleria dei Tribunali militari

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122, relativo al nuovo ordinamento della giustizia, convertito nella legge 18 giugno 1931-IX, n. 919;

Vista la legge 24 marzo 1942-XX, n. 319, che stabilisce il nuovo ruolo organico dei cancellieri giudiziari militari;

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1941-XIX, col quale fu indetto un concorso per esami a 18 posti di alunno di cancelleria dei Tribunali militari (gruppo *B*);

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami del concorso anzidetto e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esami a 18 posti di alunno di cancelleria dei Tribunali militari, indetto col decreto Ministeriale 1° agosto 1941-XIX:

1. Antuofermo Vito	punti	50 —
2. Perazzoli Giuseppe	»	48,66
3. Corbo Vincenzo	»	46,66
4. Siracusa Mario	»	44,33
5. Zenari Ernesto	»	43,99
6. Piglionica Raffaele	»	43,66
7. Messina Salvatore	»	43,49
8. Musso Renato	»	43 —
9. Messina Daniele	»	42,65
10. Gerin Guido	»	42,50
11. Giannini Ferrer	»	42,49
12. Spada Francesco	»	42,33
13. Fantini Eduardo	»	42,32
14. Palopoli Domenico	»	42,16

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 febbraio 1943-XXI

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo Ministro per la guerra*
SORICE

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1943-XXI
Registro n. 14 *Guerra, foglio n.* 122.

(1482)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 10 posti di aiutante aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra e per la causa nazionale;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, e 8 luglio 1941-XIX, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi convertito in legge con la legge 8 giugno 1933-XI, n. 742;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2335, che reca varianti ai ruoli del personale del Corpo Reale delle miniere;

Visto il R. decreto 23 marzo 1940-XVIII, n. 245, concernente la costituzione della Direzione generale delle miniere e della metallurgia ed il riordinamento degli organici del Corpo Reale delle miniere;

Viste le circolari 1° aprile 1941-XIX, n. 6393/1.3.1 e 3 novembre 1941-XX, n. 28131-6393/1.3.1, concernenti l'ammissione dei cittadini albanesi ai pubblici concorsi dello Stato italiano;

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1941-XX, col quale furono banditi 11 posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere (grado 11°, gruppo *B*) con riserva di altri 11 posti a favore dei chiamati alle armi;

Considerato che nell'espletamento del concorso bandito col predetto decreto Ministeriale 27 dicembre 1941-XX furono conferiti quattro posti e ne rimasero scoperti sette;

Ritenuta la necessità di mettere a concorso, in aggiunta ai sette posti scoperti sopra menzionati quelli previsti per i concorsi da indire per l'anno XXI;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 13 febbraio 1943-XXI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 10 posti di aiutante aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere.

Rimangono riservati quattro posti a favore dei richiamati alle armi per i concorsi nello stesso grado che verranno indetti dopo il loro congedamento, in aggiunta agli altri posti già accantonati in precedenza a favore dei medesimi.

Al concorso possono essere ammessi i cittadini albanesi qualora siano in possesso degli altri requisiti prescritti dal presente decreto.

Non sono ammesse al concorso le persone appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero delle corporazioni (Direzione generale delle miniere e della metallurgia), i seguenti documenti, non oltre il termine di giorni novanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno:

1) domanda in carta da bollo da L. 8, contenente cognome, nome, paternità e domicilio dell'aspirante;

2) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di diciotto anni e non oltrepassato quella di anni trentadue. Detto limite di età è elevato:

a) di anni cinque per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, oppure che, in servizio non isolotato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV abbiano partecipato alle relative operazioni militari e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

b) ad anni 39 per i mutilati e gli invalidi di guerra, i mutilati e gli invalidi per la causa fascista, i mutilati e gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i mutilati e gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, i decorati al valore militare ed i promossi di grado per merito di guerra nonchè per i mutilati e gli invalidi dell'attuale guerra a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti.

A favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e dei feriti per la causa fascista che siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti al Partito Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i detti limiti massimi sono elevati di quattro anni.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a trentanove anni a favore dei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

3) diploma originale o copia autentica dello stesso, di licenza dei Regi istituti tecnici (Sezione industriale a indirizzo minerario, edile, meccanico, elettricista e sezione per geometri) o diploma di perito minerario rilasciato dalle vecchie scuole corrispondenti del vecchio ordinamento.

Il candidato dovrà inoltre presentare un certificato dei voti riportati negli esami dell'ultimo anno di studio.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato Impero austro-ungarico;

4) certificato di cittadinanza italiana.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

5) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici o che non è incorso in alcuna delle cause, che, secondo le norme vigenti, ne impediscano il possesso;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

7) certificato generale del casellario giudiziario;

8) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi

dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica da effettuarsi da un medico o da un Collegio medico di sua fiducia, ed escludere a suo giudizio insindacabile dal concorso quegli aspiranti che non risultassero idonei al servizio;

9) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti o combattenti dell'attuale guerra presenteranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra e le prescritte dichiarazioni integrative ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle Colonie nell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi;

10) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio, da prodursi solo dai candidati coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole. I detti candidati dovranno inoltre esibire un certificato da rilasciarsi dal competente ufficiale dello stato civile, da cui risulti se abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e nell'affermativa se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del detto Regio decreto.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

11) fotografia recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto del libretto ferroviario, nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;

12) certificato su carta da bollo da L. 6 da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha il domicilio il concorrente, ovvero dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e munito del visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece, dal vice segretario federale dal quale risulti l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti (o alla Gioventù italiana del Littorio) nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto. Detto certificato dovrà contenere oltre all'anno, mese e giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa non ha subito interruzione e deve essere vistato dal Segretario ovvero da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per i cittadini italiani residenti all'estero o per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero. Il relativo certificato dovrà essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per i cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di cui ai due precedenti comma dovranno essere sottoposti alla ratifica del Segretario ovvero di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato di aver presentato domanda di iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Detti candidati qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di aver ottenuto l'iscrizione al P.N.F. Per i mutilati ed invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento;

13) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente alla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti. Gli orfani di guerra e per la causa fascista, gli invalidi per la causa fascista, i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

14) elenco dei documenti inviati.

Art. 3.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative del Governatorato di Roma, o dal segretario della Regia procura di Roma.

Gli aspiranti nullatenenti possono presentare i documenti di cui ai numeri 2, 4,5 e 7 in esenzione delle tasse di bollo, purchè si faccia in essi constare della condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Gli stessi aspiranti possono inoltre presentare in esenzione di bollo, il certificato del casellario giudiziario, purchè la relativa richiesta di rilascio del certificato stesso sia stata fatta al procuratore del Re per tramite del podestà e sia corredata del prescritto certificato di indigenza.

Tale certificato dovrà anche essere inviato insieme agli altri documenti a corredo della domanda di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto. L'estratto dell'atto di nascita dovrà essere in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 3, 8, 9 e 11 del precedente articolo e copia dello stato di servizio rilasciato ed autenticato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovano sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 4, 5, 7 e 8 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 6 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

I cittadini albanesi per essere ammessi al concorso dovranno far pervenire al Ministero delle corporazioni, entro i termini prescritti dal presente bando di concorso, la domanda su carta da bollo corredata dei documenti corrispondenti a quelli richiesti dal precedente art. 2, con le osservanze e le agevolazioni del successivo art. 3.

Per le tasse sul bollo, le legalizzazioni, autenticazioni e vidimazioni saranno osservate le prescrizioni dei vigenti ordinamenti dello Stato albanese per i documenti da inviare ad autorità, istituti ed enti fuori del Regno d'Albania.

Art. 5.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale; nè si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui all'art. 2 anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, e di quelle insufficientemente ed irregolarmente documentate.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, di cui sarà dato diretto avviso agli interessati.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Gli esami consteranno di tre prove scritte e di una prova orale, in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) topografia: livellazioni - celerimensura - canocchiali e istrumenti topografici - topografia sotterranea;

2) meccanica: statistica - resistenza dei materiali - applicazione al calcolo di elementi di costruzioni (muri, travi, volte).

Dinamica: organi principali di macchine - lavoro - rendimento.

Idraulica: moto dell'acqua in canali e condotte - perdite di carico;

3) disegno di macchine e di topografia.

Prova orale:

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

coltivazione delle miniere: lavori di ricerca - coltivazione e mezzi relativi di scavo e di trasporto - prevenzioni infortuni;

chimica industriale: laterizi - calce - gesso - cemento - esplosivi;

mineralogia: caratteri dei minerali più comuni e loro riconoscimento;

geologia: rocce sedimentarie ed eruttive;

nozioni di statistica ed elementi di diritto corporativo.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) dal direttore generale delle Miniere e della metallurgia;

b) da un ispettore superiore del Corpo Reale delle miniere;

c) da un direttore capo divisione del Ministero delle corporazioni;

d) da due professori di Istituto tecnico superiore.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno almeno una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. L'esame orale non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di 6 decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48; 1° della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 1° del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172; 3 del R. decreto 21 ottobre 1937, n. 2179; delle leggi 20 marzo 1940, n. 233, 25 settembre 1940, n. 1458, e 4 luglio 1941, n. 1080, e del R. decreto 8 luglio 1941, n. 868, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 11.

I vincitori, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, ultimo comma del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno assunti in qualità di aiutante aggiunto in prova, nel ruolo di gruppo *B* del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere e conseguiranno la nomina ad aiutante aggiunto, se riconosiuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto un assegno mensile di L. 802,35 lorde a norma delle vigenti disposizioni, oltre l'assegno temporaneo di guerra di cui al R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, nonchè l'aggiunta di famiglia in quanto spetti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 marzo 1943-XXI

p. *Il Ministro*: CIANETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1943-XXI
Registro 28 *Corporazioni, foglio n.* 400.

(1467)

REGIA PREFETTURA DI GENOVA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il proprio decreto n. 40851-3 in data 15 gennaio 1943, col quale, in base al precedente decreto prefettizio n. 31758 del 5 settembre 1942-XX, che approva la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Genova al 30 novembre 1940, è stata dichiarata la vincitrice al posto di ostetrica condotta di Mezzanego;

Ritenuto che la ostetrica Bassano Elisa, dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta dello stesso comune di Mezzanego, ha fatto esplicita rinunzia al posto medesimo, mentre ha dichiarato di accettarlo la ostetrica Zanella Annita di Domenico, 12ª in graduatoria, e che pertanto deve farsi luogo in confronto della stessa al provvedimento che la dichiara vincitrice del concorso;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con Regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la *Gazzetta Ufficiale* del 21 settembre 1942-XX, n. 222;

Visto il telegramma 14 aprile 1943-XXI, n. 30465, col quale, in vista delle attuali circostanze, il Ministero dell'interno — Direzione generale della sanità pubblica — consente che in deroga al termine stabilito dall'art. 26 del citato regolamento 11 marzo 1935, n. 281, si proceda alla assegnazione del posto vacante di Mezzanego alla candidata idonea successiva in graduatoria, disposta ad accettarlo;

Decreta:

La ostetrica Zanella Annita di Domenico è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Mezzanego, bandito da questa Prefettura con avviso del 30 dicembre 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1941-XX. Il podestà di Mezzanego è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Genova, addì 23 aprile 1943-XXI

Il Prefetto

(1472)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.